

**REGIONE DEL VENETO**  
**DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI**  
**UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUUV**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 68/2019

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante n. 4 del Piano di area Comelico Ost Tirolo, della Regione Veneto – Sezione Pianificazione territoriale e Cartografia.  
Pratica n. 3310

Codice SITI NATURA 2000: "IT3230006 - Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà", "IT3230060 - Torbiere di Danta", "IT3230078 - Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico", "IT3230085 - Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio".

**Il sottoscritto:**

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Gabriele Cailotto per conto della Regione Veneto – Sezione Pianificazione territoriale e Cartografia, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 98587 del 11/03/2019;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie n. 12 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;

PRESO ATTO che il piano riguarda la Variante n. 4 del Piano di area Comelico Ost Tirolo;

CONSIDERATO che nel comune sono presenti le seguenti categorie di copertura del suolo "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "31100 - Bosco di latifoglie", "31121 - Alneto di ontano nero e/o bianco", "31122 - Alneto di ontano verde", "31141 - Faggeta altimontana", "31144 - Faggeta montana tipica mesalpica", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31211 - Abieteto dei substrati carbonatici", "31212 - Abieteto dei substrati silicatici", "31214 - Abieteto dei suoli mesici tipico", "31231 - Lariceto primitivo", "31232 - Lariceto

tipico", "31241 - Pecceta con frassino e/o acero", "31242 - Pecceta dei substrati carbonatici altimontana", "31243 - Pecceta dei substrati carbonatici subalpina", "31244 - Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici altimontana", "31245 - Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici subalpina", "31246 - Pecceta dei substrati silicatici dei suoli xerici altimontana", "31248 - Pecceta dei substrati silicatici dei suoli xerici subalpina", "31249 - Pecceta secondaria montana", "31255 - Pineta di pino silvestre mesalpica tipica", "31256 - Pineta di pino silvestre mesalpica con abete rosso", "31257 - Pineta di pino silvestre primitiva", "31311 - Piceo-faggeto dei suoli mesici", "31312 - Piceo-faggeto dei suoli xerici", "32110 - Malghe", "32120 - Pascoli di pertinenza della malga", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "32232 - Mugheta mesoterma", "32233 - Mugheta microterma", "33200 - Rocce nude falesie e affioramenti", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "33220 - Piste da sci e linee di impianti di risalita", "33230 - Ghiaioni", "33300 - Area a vegetazione rada", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli interventi in argomento ricadono anche all'interno dei siti della rete Natura 2000 e precisamente nel sito: "IT3230006 - Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà", "IT3230060 - Torbiere di Danta", "IT3230078 - Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico", "IT3230085 - Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio";

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016 n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 1125/2008, D.G.R. 4441/2005 e in seguito modificati con D.G.R. 1125/2008 e D.G.R. 1125/2008 e in seguito integrati con D.G.R. 4240/2008 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: "3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara spp.*", "3160 - Laghi e stagni distrofici naturali", "3220 - Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", "3230 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*", "3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*", "4060 - Lande alpine e boreali", "4070\* - Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsutum*)", "4080 - Boscaglie subartiche di *Salix spp.*", "6150 - Formazioni erbose boreo-alpine silicicole", "6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", "6230\* - Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)", "6410 - Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinia caerulea*)", "6430 - Bordure pianiziali, montane e alpine di megaforie idrofile", "6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", "6520 - Praterie montane da fieno", "7110\* - Torbiere alte attive", "7140 - Torbiere di transizione e instabili", "7150 - Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*", "7220\* - Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (*Cratoneurion*)", "7230 - Torbiere basse alcaline", "8110 - Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)", "8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolia*)", "8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", "8220 - Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica", "8340 - Ghiacciai permanenti", "9110 - Faggeti del *Luzulo-Fagetum*", "9150 - Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*", "91D0\* - Torbiere boscate", "91E0\* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)", "91K0 - Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)", "9410 - Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)", "9420 - Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*";

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Buxbaumia viridis*, *Dicranum viride*, *Cypripedium calceolus*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Vertigo genesii*, *Austroptamobius italicus*, *Rosalia alpina*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Lycaena dispar*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Lopinga achine*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Salamandra atra*, *Bombina variegata*, *Iberolacerta horvathi*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Vipera ammodytes*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Pernis apivorus*, *Aquila chrysaetos*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus*

*canus, Dryocopus martius, Picoides tridactylus, Lanius collurio, Myotis myotis, Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus nilssonii, Plecotus auritus, Dryomys nitedula, Ursus arctos,*

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione del piano in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

### **PRENDE ATTO**

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

e

### **DÀ ATTO**

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015

### **DICHIARA**

che per la Variante n. 4 del Piano di area Comelico Ost Tirolo, della Regione Veneto – Sezione Pianificazione territoriale e Cartografia è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

#### PRESCRIVE

1. di non sottrarre o interessare superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Buxbaumia viridis*, *Dicranum viride*, *Cypripedium calceolus*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Vertigo genesii*, *Austropotamobius italicus*, *Rosalia alpina*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Lycaena dispar*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Lopinga achine*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Salamandra atra*, *Bombina variegata*, *Iberolacerta horvathi*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Vipera ammodytes*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Pernis apivorus*, *Aquila chrysaetos*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Picoides tridactylus*, *Lanius collurio*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Eptesicus nilssonii*, *Plecotus auritus*, *Dryomys nitedula*, *Ursus arctos*;
2. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
3. di verificare e documentare, per il tramite della Regione Veneto – Sezione Pianificazione territoriale e Cartografia, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
4. di verificare la necessità per la procedura di valutazione d'incidenza per tutti i piani, progetti e interventi che da tale piano derivano;

dott. Corrado Soccorso  
Venezia, li 18.03.2019

.....  
10000